



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 27 della seduta del 01 febbraio 2021.**

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa di concessione regionale in scadenza nell'anno 2021.**

**Presidente F.F. e Assessore:** **Dott. Antonino Spirli**  
**Dott. Fausto Orsomarso**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_

**Dirigente Generale:** **Dott. Roberto Cosentino**



ROBERTO COSENTINO  
REGIONE CALABRIA  
02.02.2021 13:32:11  
UTC

**Dirigente di Settore:** \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. //// allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

Dott. Filippo De Cello

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
- il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2;
- la legge del 16 maggio 1970, n. 281;
- la legge regionale n. 1 del 31/12/1971;
- il decreto legislativo 22 Giugno 1991, n. 230;

**PREMESSO CHE**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato al 15 ottobre dal Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 e fino al 30 aprile 2021 dal Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2;
- successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sono state emanate numerose disposizioni aventi ad oggetto agevolazioni relative all'assolvimento degli obblighi fiscali a famiglie, lavoratori e imprese a seguito delle misure restrittive della circolazione delle persone e limitative per l'esercizio delle attività economiche adottate ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 1 della legge del 16 maggio 1970 n. 281 attribuisce alle regioni a statuto ordinario la tassa sulle concessioni regionali;
- l'art. 3 della legge del 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce che le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della costituzione;
- la tassa è dovuta da tutti coloro (soggetti passivi) che richiedono provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, abilitazioni necessarie) per l'esercizio di una specifica attività, e si applica anche ai provvedimenti rilasciati in forma tacita (SCIA, DIA, etc.);
- nei casi di atti con validità pluriennale, oltre alla tassa di rilascio dovuta in occasione della emanazione dell'atto ampliativo, deve essere corrisposta una tassa annuale;
- la Regione Calabria con legge regionale n. 1 del 31/12/1971 ha istituito la tassa sulle concessioni regionali, attualmente disciplinata dalla L.R. n. 11 del 10/04/1995 e successive modifiche;
- l'importo è determinato ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni statali e regionali;
- la Tabella allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 prevede, tra le tante categorie, anche la tassa per gli esercizi di ristorazione, le attività ricettive alberghiere ed extralberghiere e le agenzie di viaggio;

**CONSIDERATO** che nel corso della riunione, svoltasi in videoconferenza il 29 gennaio scorso, tra il Presidente della Regione e i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Confapi, Casartigiani e Ascoa, è emerso che:

- le attività economiche del comparto turistico sono state fortemente danneggiate dalle misure restrittive della circolazione delle persone e limitative per l'esercizio delle attività economiche adottate ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sino ad ora hanno subito rilevanti effetti negativi in termini economici e finanziari;

- è necessario supportare economicamente le imprese del comparto turistico in quanto particolarmente danneggiate dalle chiusure disposte dal Governo nazionale e dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, mediante l'adozione, tra le altre, di misure tese a non aggravare la crisi di liquidità in atto anche attraverso la proroga dei termini di pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali con misure di dilazione nell'esazione di tributi regionali;

**CONSIDERATO**, altresì, che la dilazione dei termini di pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali dalla data di scadenza al mese di settembre, non comporta variazioni negative sulle previsioni d'entrata di bilancio anno 2021, in quanto le entrate vengono rimosse nel medesimo anno finanziario in cui sono state previste nella Legge di Bilancio 2021;

**RITENUTO pertanto:**

- di dover sospendere i termini di versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali relativa ad esercizi per la somministrazione di alimenti, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere ed agenzie di viaggio in scadenza nell'anno 2021;
- disporre, contestualmente, che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2021, così da non gravare i soggetti interessati di adempimenti tributari prima dell'avvio della stagione turistica estiva;

**EVIDENZIATO** che la sospensione non impedisce il versamento volontario alla scadenza naturale della tassa e che non si procede al rimborso delle somme già versate;

**PRESO ATTO:**

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente F.F. della Giunta regionale on. Antonino Spirli e dell'Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo dott. Fausto Orsomarso,

**DELIBERA**

1. di sospendere i termini di versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali relativa ad esercizi per la somministrazione di alimenti, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere ed agenzie di viaggio in scadenza nell'anno 2021, di cui alla normativa richiamata in premessa;
2. di disporre che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2021 e che la sospensione non impedisce il versamento volontario alla scadenza naturale della tassa e non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;
3. di demandare al competente Settore del Dipartimento Economia e Finanze gli adempimenti consequenziali al presente atto;
4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della

Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
f.to **Avv. Eugenia Montilla**

**IL PRESIDENTE F.F.**  
f.to **Dott. Antonino Spirli**